

*I crediti dello Stato per i tributi indiretti.*

Sono quelli per

- 1) imposta di registro
- 2) imposta di bollo
- 3) imposta sui contratti di borsa
- 4) imposta sulle assicurazioni
- 5) imposta sugli spettacoli
- 6) imposta doganale
- 7) imposte di fabbricazione
- 8) tassi sulle concessioni governative
- 9) canoni di abbonamento RAI-TV.

Questi crediti godono di privilegi, sui beni mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito (art. 2758, 1° co. c.c.).

Si tratta dunque di privilegio speciale mobiliare o immobiliare a seconda del bene su cui, per legge, si esercita.

*I crediti dello stato nei confronti del datore di lavoro per omesso versamento delle ritenute d'acconto.*

Altro problema che si è posto all'esame dei giudici di merito è se il credito dello Stato nei confronti del datore di lavoro che abbia effettuato ma non abbia poi versato le ritenute d'acconto per l'IRPEF, sia o meno assistito dal privilegio previsto dall'art. 2752 c.c.

Al quesito ha dato risposta negativa il Tribunale di Modena, sostenendo che la ritenuta d'acconto ha una funzione meramente cautelare «a garanzia di un debito d'imposta solo eventuale ed indeterminato», con esclusione della fattispecie normativa della sostituzione d'imposta nella quale il sostituto è «soggetto passivo dell'imposta e comunque titolare dell'obbligazione tributaria derivante dalla realizzazione del presupposto», mentre il presupposto dell'obbligazione di «ritenere alla fonte parzialmente quando viene corrisposto» è semplicemente il pagamento di somme a terzi per determinati titoli nell'intento di fornire allo Stato una mera garanzia per l'eventuale debito d'imposta del terzo percipiente».

Tale opinione è stata disattesa (e, a nostro avviso, giustamente e convincentemente) in sede di gravame, in base alle seguenti argomentazioni:

1) il datore di lavoro è sostituto d'imposta nell'accezione fissata dall'art. 64 del d.p.r. n. 600/1973, e cioè un soggetto che «in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposta in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto»;

2) la stessa nozione di «acconto» conferma che l'oggetto dell'obbligazione del datore di lavoro verso lo Stato è una prestazione d'imposta, perché l'acconto è, nella sua accezione tecnico-giuridica, un parziale adempimento preventivo;

3) essendo il datore di lavoro un sostituto d'imposta, ed essendo dunque la sua una obbligazione tributaria, ne consegue che il credito dello Stato derivante dal mancato versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro gode del privilegio sancito dall'art. 2752 c.c.;

4) argomentando *a contrariis* dall'art. 35 del d.p.r. n. 602/1973 si deduce che, nei confronti dello Stato, non vi è solidarietà tra sostituto (datore di lavoro) e sostituito (lavoratore) nell'ipotesi in cui le ritenute siano state effettuate ma non versate. «In questo caso, infatti si deve ritenere che l'obbligazione del sostituito sia rimasta estinta con il prelievo eseguito sul suo credito dal soggetto all'uopo abilitato dalla legge per conto dell'ente impositore. Una diversa soluzione sarebbe manifestamente errata, oltre che iniqua, dato che, nei confronti del contribuente, il prelievo è stato regolarmente eseguito. Unico debitore nei confronti dello Stato resta dunque, nel caso di ritenuta operata e non versata, il sostituto. Qualora al credito dello Stato nei suoi confronti, si negasse l'assistenza del privilegio, si verificherebbe un'altra conseguenza del tutto ingiustificabile, perché lo Stato verrebbe spogliato del privilegio inerente al suo credito per una circostanza (accidentale ed imputabile esclusivamente al debitore)».

## *Contributi previdenziali e forme assicurative*

I crediti per contributi dovuti ad istituti (INPS) enti, e fondi previdenziali, quali le casse di previdenza ed assistenza professionisti, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, hanno privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro. Secondo il disposto dell'art. 2753 c.c., il privilegio è limitato ai crediti, ovvero ai premi, e non si estende agli oneri accessori, mentre, non essendo indicato alcun termine temporale, il privilegio in oggetto è esteso a qualsiasi annualità di emissione del ruolo.

Ai sensi dell'art. 2778 c.c., tale privilegio si colloca al 1° grado dell'ordine dei privilegi.

Gli oneri accessori si collocano per il 50% all'ottavo grado dell'ordine dei privilegi, per il disposto dell'art. 2754 c.c., mentre il residuo 50% non è oggetto di estensione del privilegio e deve essere richiesto in chirografo.

I crediti per contributi dovuti ad istituti o enti che gestiscono forme assicurative hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro che dovrebbe collocarsi all'ottavo posto dell'ordine dei privilegi. Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, prevede all'art. 4, comma 3°, che «... i crediti per premi dovuti all'INAIL sono collocati per il loro intero ammontare tra quelli indicati al primo posto dell'ordine dei privilegi stabilito dall'art. 2778 c.c.». Per gli oneri accessori, si ripete quanto già rilevato precedentemente, ovvero che il 50% del totale, dovrà essere collocato, *ex art.* 2754 c.c. all'ottavo grado dell'ordine dei privilegi, ed il restante 50% collocato in chirografo.

### *La collocazione sussidiaria sugli immobili*

Art. 23, comma 39, D.L. 98/11, modifica il terzo comma dell'art. 2776 c.c., attribuendo anche ai crediti di cui all'art. 2752 c.c., relativi alle imposte sui redditi e alle relative sanzioni, il privilegio già previsto in via sussidiaria per i crediti concernenti l'IVA.

Prima della riforma, l'art. 2776 c.c. prevedeva che taluni crediti in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, fossero collocati sussidiariamente sul ricavato della vendita forzata degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, il cui concorso era, peraltro, regolato da un preciso ordine di priorità che vedeva, in ultimo grado, i crediti IVA per imposte, pene pecuniarie e soprattasse, assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui al terzo comma dell'articolo 2752 cc.

Nel nuovo contesto, invece, i crediti per imposte dirette vengono a essere equiparati a quelli per l'IVA, sia con riferimento alla collocazione integrale al privilegio che all'estensione del privilegio sussidiario sugli immobili.